

## CAPITOLATO

### per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

#### Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto -valore facciale € 10,00 (dieci/00)- utilizzabili dai dipendenti dell'A.P.M. Azienda Pluriservizi Monterotondo in tutti i pubblici esercizi convenzionati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande o presso esercizi commerciali convenzionati per la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato ai sensi dell'art. 4 della legge 77/97, riconoscibili dall'apposita vetrofania esposta all'esterno e/o all'interno dei locali.

#### Art. 2 – Importo dell'appalto

Il valore facciale del buono pasto è fissato in € 10,00 (dieci/00).

L'importo presunto complessivo, per l'intera durata contrattuale, è pari ad € 110.000,00 (centodiecimila/00), esclusa IVA.

Il valore dell'affidamento potrà subire modificazioni in relazione al numero effettivo di buoni pasto utilizzati. L'A.P.M. non si assume responsabilità per aumenti o diminuzioni eventuali del valore dell'affidamento.

Fermo restando il suindicato importo presunto, qualora, nel corso della durata contrattuale, A.P.M. dovesse cessare l'attività di igiene urbana, il valore contrattuale subirà un adeguamento in base alle mutate esigenze, senza che l'aggiudicatario possa eccepire nulla.

#### Art. 3 – Corrispettivo

L'A.P.M. provvederà al pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario -minimo a 45 giorni data fattura fine mese- sul conto corrente indicato dall'aggiudicatario e riportato sul contratto.

La fatturazione dei buoni pasto avverrà, al netto dello sconto offerto, contestualmente alla consegna degli stessi ed in misura pari a quelli di volta in volta ordinati.

#### Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto avrà validità di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula.

Nel caso in cui al termine del contratto A.P.M. non fosse riuscita a completare la gara per il nuovo affidamento, l'aggiudicatario è tenuto a continuare il servizio alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la nuova gara e in ogni caso per non più di sei mesi dalla scadenza.

### **Art. 5 – Modalità di utilizzo dei buoni pasto**

Presso gli esercizi convenzionati, i buoni pasto:

- a) potranno essere utilizzati solo per la somministrazione di alimenti e bevande o la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato ai dipendenti dell'A.P.M.;
- b) non potranno in nessun caso e ad alcun titolo dare diritto a ricevere somme di denaro, né quali differenze rispetto al valore facciale, né quale controvalore della loro integrale monetizzazione. Non sono cedibili e non potranno dare diritto a ricevere prestazioni diverse dalla somministrazione di alimenti e di bevande o dalla cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato;
- c) non potranno in nessun caso dare diritto al rilascio di fattura da parte dell'esercizio convenzionato nei confronti dell'A.P.M. o dei suoi dipendenti;
- d) comportano l'obbligo per l'utilizzatore di integrare direttamente in denaro le eventuali differenze tra il prezzo di quanto consumato e il valore facciale concordato prestabilito dall'A.P.M.

### **Art. 6 – Gestione ordini**

Gli ordini per l'emissione dei buoni pasto dovranno essere fatti pervenire utilizzando esclusivamente uno dei seguenti mezzi:

- a) raccomandata A/R;
- b) trasmissione a mezzo fax;
- c) trasmissione a mezzo posta elettronica.

In nessun caso potranno essere accettati ed evasi ordini pervenuti con altra modalità e in particolare comunicati verbalmente.

L'ordine dovrà sempre riportare il quantitativo complessivo richiesto e il valore facciale unitario.

### **Art. 7 – Stampa, consegna e distribuzione dei buoni pasto**

L'aggiudicatario si obbliga, a proprie spese, ad effettuare la stampa, la personalizzazione e la consegna del quantitativo di buoni pasto ordinati, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine, direttamente presso la sede dell'A.P.M. in Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, Roma.

I buoni pasto dovranno riportare:

- la ragione sociale di A.P.M.;
- la ragione sociale e il codice fiscale dell'aggiudicatario;
- il logo e/o altro segno distintivo dell'aggiudicatario;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- la scadenza per la spendibilità del buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere almeno pari a mesi 6 (sei) dalla data di emissione;
- la dicitura "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore";

- uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la numerazione progressiva non ripetibile.

La stampa e la fornitura dei buoni pasto sarà effettuata a cura e spese dell'aggiudicatario; gli stessi saranno raccolti in blocchetti numerati in ordine progressivo per ciascun dipendente.

La distribuzione ai dipendenti dei buoni pasto così consegnati sarà effettuata a cura dell'A.P.M.

Tutti gli oneri di spedizione nonché la copertura assicurativa del controvalore dei buoni, sino all'avvenuta consegna, sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 8 – Obblighzioni a carico dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario si impegna ad allestire ed organizzare, in ogni suo aspetto, il servizio oggetto del contratto, provvedendo a stipulare convenzioni con i pubblici esercizi ubicati nelle aree di interesse dell'A.P.M.

Prima dell'inizio del servizio e dietro semplice richiesta da parte dell'A.P.M. durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna a fornire l'elenco dei pubblici esercizi con essa convenzionati.

L'aggiudicatario provvederà al periodico aggiornamento del suddetto elenco, che, salvo diverso accordo, si conviene sia aggiornato ogni tre mesi.

L'aggiudicatario provvederà al rimborso dei buoni pasto non utilizzati al loro valore entro 3 (tre) mesi successivi alla scadenza riportato sul buono pasto.

#### **Art. 9 – Forma e validità dell'offerta**

L'offerta, redatta in lingua italiana, sarà vincolante per 90 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.


L'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, lo sarà per A.P.M. solo al momento della stipula del contratto.

#### **Art. 10 – Risoluzione automatica**

Ove il numero degli esercizi convenzionati scenda al di sotto di n. 10 esercizi, di cui almeno n. 2 tavole calde e n. 8 gastronomie, il contratto stipulato si intenderà ad ogni effetto risolto, previa verifica in contraddittorio e senza necessità di alcuna messa in mora.

Monterotondo, li 27 aprile 2010

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Carla Carnieri





**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA  
MEDIANTE BUONI PASTO**

**AVVISO**

In riferimento alla gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, indetta dalla scrivente Azienda in data 27 aprile 2010, facendo seguito a un quesito posto da una Società, si precisa quanto segue:

1. tra i locali da inserire nell'offerta possono essere compresi supermercati e alimentari;
2. il numero dei 10 locali minimo (2 tavole calde e 8 gastronomie) si riferisce al numero complessivo offerto e non al singolo Comune;
3. in riferimento al D.P.C.M. del 18.11.2005, art. 6 comma 3, -punto B<sub>1</sub>) del disciplinare di gara- il numero di esercizi nei Comuni di Monterotondo, Riano e Montelibretti, è da intendersi “**convenzionati**” e “**convenzionandi**”, cioè, relativamente a questi ultimi, quelli che il concorrente si impegna a convenzionare entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
4. l'elenco di cui al punto B<sub>2</sub>) del disciplinare di gara deve riportare esclusivamente gli esercizi già convenzionati nei Comuni di Monterotondo, Riano e Montelibretti.

Monterotondo, li 17 maggio 2010

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Carla Carnieri

**DISCIPLINARE**  
**per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto**

**Art. 1 – Oggetto**

Procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 121 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 nonché del DPCM del 18.11.2005 per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. CIG 0473350CC3.

**Art. 2 – Requisiti di partecipazione**

Ai fini della partecipazione alla gara le imprese dovranno possedere, alla data di pubblicazione dell'avviso, i seguenti requisiti:

- insussistenza, a carico delle imprese, dei legali rappresentanti nonché degli amministratori e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DPCM 18.11.2005;
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e assenza di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata alla CCIAA negli ultimi 5 anni o dalla data di costituzione se inferiore;
- insussistenza di rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altre imprese concorrenti alla gara;
- applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona ove la società svolge la propria attività.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

**Art. 3 – Modalità di partecipazione**

Per prendere parte alla gara le società concorrenti dovranno far pervenire un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere chiaramente apposto nominativo, numero di telefono e fax del mittente e la scritta **“OFFERTA BUONI PASTO – NON APRIRE”**.

Il plico dovrà riportare il seguente indirizzo: **A.P.M. Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, Roma** e dovrà pervenire presso il protocollo aziendale -dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 14.00-, recato a mano, per posta o agenzia di recapito, **entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 24 maggio 2010**.

Il plico dovrà contenere, **a pena di esclusione**, le seguenti buste:

**BUSTA A)** chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la dicitura “BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, il nominativo del concorrente e l’oggetto della gara, la quale dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

A<sub>1</sub>) istanza di ammissione e dichiarazione unica, redatta utilizzando l’allegato “A”. L’autocertificazione, con allegata, **a pena di esclusione**, copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

1. insussistenza, a carico delle imprese, dei legali rappresentanti nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
2. possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 18.11.2005;
3. iscrizione della società al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il numero d’iscrizione, l’oggetto sociale e le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la Società e inesistenza di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata alla CCIAA negli ultimi 5 anni o dalla data di costituzione se inferiore;
4. insussistenza di rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre imprese concorrenti alla gara;
5. applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona ove la società svolge la propria attività;
6. impegno a costituire un deposito cauzionale definitivo, in caso di aggiudicazione dell’appalto;
7. accettazione, senza riserva alcuna, degli obblighi di cui al presente disciplinare e al capitolato di gara.

A<sub>4</sub>) Il disciplinare, il capitolato e lo schema di contratto datati, timbrati e firmati in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma.

**BUSTA B)** chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, il nominativo del concorrente e l’oggetto della gara, la quale dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

B<sub>1</sub>) l’allegato “B” datato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma, corredato, **a pena di esclusione**, della copia di un documento in corso di validità del firmatario, e indicante:

- numero di esercizi convenzionati nei Comuni di Monterotondo (RM), Riano (RM) e Montelibretti (RM);
- termini di pagamento delle fatture emesse dall’aggiudicatario, espressi in giorni naturali e consecutivi, data fattura fine mese (minimo 45 giorni);
- possesso o impegno a stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati a tutela degli assegnatari dei

buoni pasto, con un massimale minimo di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con un limite di € 2.500.000,00 per ogni persona e di € 2.000.000,00 per danni a cose;

- entità del rimborso del buono pasto agli esercizi convenzionati, espresso in euro, al netto dell'IVA;

B<sub>2</sub>) elenco aggiornato degli esercizi convenzionati nei Comuni di Monterotondo (RM), Riano (RM) e Montelibretti (RM), riportante:

- denominazione dell'esercizio;

- indirizzo dell'esercizio;

- numero di telefono dell'esercizio.

B<sub>3</sub>) presentazione della società.

**BUSTA C** chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la dicitura "BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA", il nominativo del concorrente e l'oggetto della gara, la quale dovrà contenere, a **pena di esclusione:**

C<sub>1</sub>) l'allegato "C" datato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di comprovati poteri di firma, contenente il ribasso espresso in percentuale, con un massimo di due decimali, sul valore facciale del buono pasto di € 10,00, IVA esclusa, e quindi il costo del buono pasto, al netto d'IVA, così in cifre come in lettere;

C<sub>2</sub>) copia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario.

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per A.P.M.

**A pena di esclusione, l'offerta economica:**

- non dovrà contenere condizioni o essere espressa in modo indeterminato;

- non dovrà contenere altri documenti;

- dovrà essere completata senza abrasioni o correzioni di sorta in ogni sua parte.

L'offerta dovrà essere fissa e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

L'offerta dovrà essere comprensiva di tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente disciplinare e dal capitolato di gara inerente comunque al servizio oggetto dell'appalto.

#### **Art. 4 – Criterio di aggiudicazione e punteggi**

L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 6 del DPCM del 18 novembre 2005, sulla base dei parametri di seguito elencati, in ordine decrescente:

##### **1) Prezzo (punteggio 0-40)**

Il punteggio massimo, pari a 40 punti, verrà attribuito all'offerta con il prezzo più basso, in ragione della percentuale di sconto applicata sul valore facciale del buono pasto. Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta, moltiplicato per il punteggio massimo. Il risultato sarà moltiplicato per un coefficiente correttivo pari a 0,95.

## 2) Rete di esercizi convenzionati (punteggio 0-35)

Il punteggio massimo, pari a 35 punti, verrà attribuito all'offerta che reca il maggior numero di convenzioni con esercizi. Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi, moltiplicato per il punteggio massimo. Il risultato sarà moltiplicato per un coefficiente correttivo pari a 0,95.

## 3) Tempi di pagamento (punteggio 0-15)

Verranno attribuiti 10 punti all'offerta che prevederà in assoluto per il pagamento tempi più lunghi rispetto a quelli fissati (45 giorni). Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula: termini di pagamento singola offerta diviso numero massimo termini di pagamento, moltiplicato per il punteggio massimo.

Verranno attribuiti 5 punti alla società che dichiarerà di possedere o s'impegnerà a stipulare, precedentemente all'avvio del contratto, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati, a tutela degli assegnatari di buoni pasto. Il massimale minimo previsto dovrà essere di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con un limite di € 2.500.000,00 per ogni persona e di € 2.000.000,00 per danni a cose.

## 4) Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati (punteggio 0-10)

Il punteggio massimo, pari a 10 punti, verrà attribuito all'offerta con l'entità di rimborso più alto. Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula: rimborso singola offerta diviso rimborso massimo, moltiplicato per il punteggio massimo. Il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo pari a 0,95.

Il massimo punteggio attribuibile è pertanto pari a 100 punti.

L'assegnazione di tutti i punteggi sarà effettuata, qualora necessario, con arrotondamento alla 2<sup>a</sup> cifra decimale.

### Art. 5 - Svolgimento della gara

La data di inizio delle operazioni sarà comunicata, mezzo fax, dopo la nomina dell'apposita Commissione, alle sole società concorrenti che avranno fatto pervenire la propria offerta.

La Commissione procederà, in seduta pubblica, al controllo dei plichi pervenuti nei termini e con le modalità indicate nel presente disciplinare. Quindi provvederà all'apertura della "Busta A – Documentazione Amministrativa" e alla verifica della rispondenza del suo contenuto alle prescrizioni del presente disciplinare, quale condizione essenziale per l'ammissione alla fase successiva della gara.

Nella stessa data, o in altra che sarà comunicata mezzo fax alle sole ditte ammesse, la Commissione provvederà, in seduta pubblica, all'apertura della "Busta B – Offerta tecnica" e quindi, in seduta riservata, alla valutazione tecnica delle offerte e all'assegnazione dei punteggi come indicato al precedente art. 4.

Terminata tale fase procederà, nella stessa data o in data che sarà successivamente comunicata mezzo fax,

all'apertura della "Busta C - Offerta economica" e quindi, in seduta riservata, all'assegnazione dei punteggi come indicato al precedente art. 4.

#### **Art. 6 - Aggiudicazione e affidamento della fornitura**

La gara sarà aggiudicata alla società, singola o in raggruppamento, che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato.

A parità di punteggio si procederà, seduta stante, mediante sorteggio.

La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso sia accertata la mancanza dei requisiti di partecipazione, la non veridicità di dichiarazioni rese in sede di gara o in altro caso di decadenza del primo classificato dall'aggiudicazione, la gara sarà aggiudicata alla società concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 7 – Stipula del contratto e garanzie**

Al fine di procedere alla stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà invitato a presentare entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, in originale o copia conforme:

1. certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria corrispondente, riportante l'attestazione che a carico del soggetto appaltante non risultino negli ultimi cinque anni o dalla data di costituzione se inferiore, procedure di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo nonché la dicitura antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1995 n. 575 e un capitale sociale versato non inferiore a € 750.000,00;
2. certificato attestante la regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/2002 convertito dalla Legge 266/2002 (DURC);
3. certificato attestante la posizione della ditta relativamente agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/1999;
4. certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dei soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società;
5. polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati a tutela degli assegnatari dei buoni pasto, se dichiarata;
6. cauzione definitiva, in originale, costituita ai sensi del successivo art. 8;
7. eventuali certificazioni di qualità, ai fini della riduzione dell'importo della cauzione definitiva;
8. estremi, qualifica del firmatario del contratto e idonea documentazione dalla quale risulti il potere di firma;
9. copia di un documento d'identità in corso di validità del firmatario del contratto.

#### **Art. 8 – Deposito cauzionale definitivo**

L'aggiudicatario, così come stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, che rimarrà vincolata sino all'estinzione degli obblighi assunti.

L'ammontare della cauzione predetta sarà ridotta del 50% per le imprese in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e fra loro correlati di tale sistema, come previsto dall'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.

La cauzione garantirà l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l'eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle somme che la stazione appaltante dovesse eventualmente corrispondere per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento.

La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione nel caso di risoluzione d'ufficio nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario e per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La cauzione dovrà essere costituita alternativamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

A pena di esclusione, la cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Dovrà inoltre contenere una dichiarazione del rappresentante della Banca o Assicurazione che specifichi, sotto la propria responsabilità, nome, cognome, qualifica e atto in base al quale lo stesso è legittimato ad impegnare la Banca o Assicurazione medesima.

La cauzione dovrà avere validità oltre la durata contrattuale, ossia fino a restituzione dell'originale da parte della stazione appaltante. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato al termine del contratto, quando le obbligazioni siano state regolarmente eseguite.

#### **Art. 9 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

#### **Art. 10 – Registrazione del contratto**

Il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata e registrato solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 11 – Foro competente**

Per ogni eventuale controversia inerente o comunque relativa al presente appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Tivoli (RM).

### **Art. 12 – Norme generali**

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, valgono le vigenti norme di legge e regolamentari in materia.

### **Art. 13 – Esclusioni ed avvertenze**

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il tempo fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto nei termini stabiliti o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara, non sia chiuso, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa offerta nel caso che la dichiarazione risulti incompleta o irregolare, parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- la stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte risultino non convenienti o comunque non soddisfino le esigenze della stazione appaltante;
- a fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara non è previsto alcun tipo di rimborso o di contributo da parte della stazione appaltante.

### **Art. 14 – Tutela dei dati**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione dell'affidamento secondo le modalità e le finalità di cui alle legge 196/2003 e successive modificazioni.

### **Art. 15 – Responsabile del Procedimento**

Responsabile del Procedimento è il Dott. Santino Scipioni.

Monterotondo, li 27 aprile 2010

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Carla Carnieri



## SCHEMA CONTRATTO

**per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto**

Tra

\_\_\_\_\_ , con sede legale in \_\_\_\_\_ , P.IVA \_\_\_\_\_ ,  
nella persona di \_\_\_\_\_ , nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , in  
qualità di \_\_\_\_\_ ,

e

A.P.M. Azienda Pluriservizi Monterotondo, con sede legale in Monterotondo (RM), Piazza G. Marconi n. 4,  
P.IVA 05843451005, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ , nat\_ a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ,

si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto emessi da \_\_\_\_\_ , ed utilizzabili dai dipendenti dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo indicata in epigrafe (nel prosieguo definita A.P.M.) in tutti i pubblici esercizi convenzionati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande o presso esercizi commerciali convenzionati per la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato ai sensi dell'art. 4 della legge 77/97, riconoscibili dall'apposita vetrofania esposta all'esterno e/o all'interno dei locali.

### Art. 2 – Modalità di utilizzo dei buoni pasto

Presso gli esercizi convenzionati con \_\_\_\_\_ , i buoni pasto:

- a) potranno essere utilizzati solo per la somministrazione di alimenti e bevande o la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato ai dipendenti dell'A.P.M.;
- b) non potranno in nessun caso e ad alcun titolo dare diritto a ricevere somme di denaro, né quali differenze rispetto al valore facciale, né quale controvalore della loro integrale monetizzazione. Non sono cedibili e non potranno dare diritto a ricevere prestazioni diverse dalla somministrazione di alimenti e di bevande o dalla cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato;
- c) non potranno in nessun caso dare diritto al rilascio di fattura da parte dell'esercizio convenzionato nei confronti dell'A.P.M. o dei suoi dipendenti;
- d) comportano l'obbligo per l'utilizzatore di integrare direttamente in denaro le eventuali differenze tra il prezzo di quanto consumato e il valore facciale concordato prestabilito dall'A.P.M.

### Art.3 – Gestione ordini

Gli ordini per l'emissione dei buoni pasto dovranno essere fatti pervenire ad \_\_\_\_\_ ,  
utilizzando esclusivamente uno dei seguenti mezzi:

- a) raccomandata A/R all'indirizzo \_\_\_\_\_ ;
- b) trasmissione a mezzo fax al n. \_\_\_\_\_ ;

1/3

LA SOCIETA' OFFERENTE PER CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

c) trasmissione mezzo posta elettronica all'indirizzo: \_\_\_\_\_.

L'ordine dovrà sempre riportare il quantitativo complessivo richiesto, la sua suddivisione in carnet e l'eventuale specifica delle informazioni necessarie per la personalizzazione dei buoni pasto (ragione sociale, nominativo degli utilizzatori, ...).

Dovrà altresì essere sempre indicato il valore facciale unitario. In nessun caso potranno essere accettati ed evasi ordini pervenuti con altra modalità ed in particolare comunicati verbalmente.

#### **Art. 4 - Stampa, consegna e distribuzione dei buoni pasto**

\_\_\_\_\_ si obbliga, a proprie spese, ad effettuare la stampa, la personalizzazione e la consegna del quantitativo di buoni pasto ordinati, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine, direttamente presso la sede dell'A.P.M. in Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, Roma.

I buoni pasto dovranno riportare:

- la ragione sociale di A.P.M.;
- la ragione sociale e il codice fiscale di \_\_\_\_\_;
- il logo e/o altro segno distintivo di \_\_\_\_\_;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- la scadenza per la spendibilità del buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere almeno pari a mesi 6 (sei) dalla data di emissione;
- la dicitura "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore";
- uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la numerazione progressiva non ripetibile.

I buoni pasto saranno raccolti in blocchetti numerati in ordine progressivo per ciascun dipendente.

La distribuzione ai dipendenti dei buoni pasto così consegnati sarà effettuata a cura dell'A.P.M.

Tutti gli oneri di spedizione nonché la copertura assicurativa del controvalore dei buoni, sino all'avvenuta consegna, sono a carico di \_\_\_\_\_.

#### **Art. 5 - Obblighi a carico di \_\_\_\_\_**

- a) \_\_\_\_\_ si impegna ad allestire ed organizzare, in ogni suo aspetto, il servizio oggetto del contratto, provvedendo a stipulare convenzioni con i pubblici esercizi ubicati nelle aree di interesse dell'A.P.M.;
- b) prima dell'inizio del servizio e dietro semplice richiesta da parte dell'A.P.M. durante l'esecuzione del contratto, si impegna a fornire l'elenco dei pubblici esercizi con essa convenzionati;
- c) provvederà al periodico aggiornamento dell'elenco di cui alla lett. b) che, salvo diverso accordo, si conviene sia aggiornato ogni tre mesi;
- d) provvederà al rimborso dei buoni pasto non utilizzati al loro valore, entro i tre mesi successivi alla

scadenza riportata sul buono pasto.

#### **Art. 6 – Clausola di risoluzione automatica**

Ove il numero degli esercizi convenzionati scenda al di sotto di n. 10 esercizi, di cui almeno n. 2 tavole calde e n. 8 gastronomie, il presente contratto si intende ad ogni effetto risolto, previa verifica in contraddittorio e senza necessità di alcuna messa in mora.

#### **Art. 7 - Corrispettivo**

L'A.P.M. provvederà al pagamento degli importi fatturati da \_\_\_\_\_, mediante bonifico bancario entro \_\_\_\_\_ giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il prezzo di vendita di ciascun buono pasto è pari al suo valore facciale fissato in € 10,00 (dieci/00) cad., IVA esclusa, sul quale verrà praticato uno sconto pari al \_\_\_\_\_, IVA esclusa.

La fatturazione dei buoni pasto avverrà contestualmente alla consegna degli stessi ed in misura pari a quelli di volta in volta ordinati.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente di cui si indica il codice iban: \_\_\_\_\_.

#### **Art. 8 – Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula.

Nel caso in cui al termine del contratto A.P.M. non fosse riuscita a completare la gara per il nuovo affidamento, \_\_\_\_\_ è tenuto a continuare il servizio alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la nuova gara e in ogni caso per non più di sei mesi dalla scadenza.

#### **Art. 9 - Responsabilità**

\_\_\_\_\_ non è responsabile per i fatti o i comportamenti posti in essere dai terzi gestori convenzionati estranei alle attività legittimamente esercitate.

L'A.P.M. si impegna ad informare con ogni opportuno mezzo i propri dipendenti circa il corretto utilizzo del servizio.

#### **Art. 10 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

\_\_\_\_\_ è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

#### **11 – Tutela dei dati**

Le parti si danno reciprocamente atto che i loro rapporti si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente -D.Lgs. 196 del 30.6.03.- afferente la protezione e la sicurezza dei dati personali.

#### **Art. 12 – Registrazione**

Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazioni sono a carico di \_\_\_\_\_.

#### **Art. 13 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto si farà riferimento al Foro di Tivoli.

**ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA**

I sottoscritt \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_  
 della Società \_\_\_\_\_  
 con sede in \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 Partita IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

che la società rappresentata sia ammessa a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - CIG 0473350CC3.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

**DICHIARA**

1. l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione degli appalti pubblici a proprio carico, a carico dell'impresa e degli amministratori muniti di potere di rappresentanza cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e quindi:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che a proprio carico non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
- c) c<sub>1</sub>) relativamente al soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione:

che nei propri confronti e nei confronti delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006;

c<sub>2</sub>) relativamente ad altri soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Società:

- a. che nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Società:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006;

in alternativa:

- b. che nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Società, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e che di conseguenza l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, descrizione delle misure adottate ed allegazione di eventuale documentazione):

---

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 55/1990;
  - e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  - f) di non aver commesso un grave errore nell'esercizio della propria attività professionale;
  - g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa ha sede;
  - h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati dell'Osservatorio;
  - i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui l'impresa ha sede;
  - l) relativamente alla Legge 68/99:
    - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della Legge 68/99;
    - di non essere assoggettabile alle norme di cui alla Legge 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
  - m) che nei propri confronti non è stata pronunciata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2006;
2. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 18.11.2005 e quindi:
- che la società è una società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro;
  - che la società ha come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;
  - che il bilancio della società è corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'art. 156 del citato decreto legislativo ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile;
  - che le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione non possono essere ricoperte da coloro che:
    - si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
    - sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
    - sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

- a pena detentiva, per un periodo pari o superiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per un periodo pari o superiore a un anno, per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

- che la società svolge l'attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività trasmessa ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al Ministero delle Attività Produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, di possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto;

3. che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per la seguente attività:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

che le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la società sono le seguenti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

dichiara inoltre l'inesistenza di dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata alla CCIAA negli ultimi 5 anni o dalla data di costituzione se inferiore;

4. l'insussistenza di rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altre imprese concorrenti alle gare;
5. di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria o della zona ove la società svolge la propria attività;
6. di impegnarsi a costituire un deposito cauzionale definitivo, in caso di aggiudicazione dell'appalto;
7. di accettare, senza riserva alcuna, gli obblighi di cui al disciplinare e al capitolato di gara.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE  
(timbro e firma)

\_\_\_\_\_

**AVVERTENZA: alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del firmatario, pena l'esclusione.**

Il sottoscritt \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della Società \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_

relativamente alla gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, CIG 0473350CC3,

**DICHIARA**

- che gli esercizi convenzionati nei Comuni di Monterotondo (RM), Riano (RM) e Montelibretti (RM), sono pari a n. \_\_\_\_\_
- che i termini di pagamento delle fatture emesse dalla società, espressi in giorni naturali e consecutivi, sono pari a giorni \_\_\_\_\_, data fattura fine mese;
- (barrare un'opzione se del caso)
  - di essere in possesso di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati a tutela degli assegnatari dei buoni pasto, con un massimale minimo di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con un limite di € 2.500.000,00 per ogni persona e di € 2.000.000,00 per danni a cose;
  - di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi a qualsivoglia evento dannoso connesso al consumo dei pasti nei locali convenzionati a tutela degli assegnatari dei buoni pasto, con un massimale minimo di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con un limite di € 2.500.000,00 per ogni persona e di € 2.000.000,00 per danni a cose;
- che l'entità del rimborso del buono pasto agli esercizi convenzionati, espresso in euro, al netto dell'IVA, è pari ad € \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE  
(timbro e firma)

\_\_\_\_\_

*R*

**AVVERTENZA: alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del firmatario, pena l'esclusione.**

Il sottoscritt \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della Società \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_

relativamente alla gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, CIG 0473350CC3,

**FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA**

RIBASSO PERCENTUALE\* SUL VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO PARI AD € 10,00:

in cifre \_\_\_\_\_

in lettere \_\_\_\_\_

CORRISPONDENTE AD UN COSTO\* DEL BUONO PASTO, ESCLUSA IVA, PARI AD EURO:

in cifre \_\_\_\_\_

in lettere \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE  
(timbro e firma)

\_\_\_\_\_

\* massimo due decimali

**AVVERTENZA: alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità, del firmatario, pena l'esclusione.**